

(N. 68)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 AGOSTO 1948**

Determinazione del prezzo per il grano selezionato da seme rimasto invenduto e conferito ai Granai del popolo ed assunzione a carico dello Stato del relativo onere.

**ONOREVOLI SENATORI.** — Allo scopo di re-  
care un ulteriore apporto alla disponibilità di  
grano occorrente per il fabbisogno alimentare  
del Paese, durante la campagna cerealicola  
1947-1948, fu autorizzata la corresponsione,  
a favore delle Ditte selezionatrici, di maggiori  
prezzi sulle rimanenze di grano tenero e duro  
selezionato, non utilizzate per le semine e con-  
ferite ai Granai del popolo.

Poichè la decisione adottata ha già avuto  
pratica attuazione, occorre ora regolarizzarla  
mediante l'emanazione dell'apposita norma  
legislativa, con la quale, oltre i prezzi, vengono  
fissate le modalità cui le Ditte selezionatrici

debbono attenersi per poter beneficiare del  
maggior prezzo concesso.

Con apposita disposizione, si stabilisce, al-  
tresì, che la differenza tra i prezzi suddetti ed  
i prezzi base a suo tempo fissati rispettiva-  
mente per il grano tenero e duro di raccolto  
1947, viene assunta dallo Stato, che provve-  
derà a liquidarla in sede di liquidazione finale  
dell'onere derivante dalla gestione dei Granai  
del popolo per la campagna 1947-1948, in di-  
pendenza del mantenimento del prezzo poli-  
tico del pane e della pasta.

Il relativo disegno di legge viene ora sotto-  
posto all'esame del Senato della Repubblica,  
che si confida vorrà approvarlo.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

Per il grano selezionato da seme della campagna 1947-1948 rimasto invenduto e conferito dalle Ditte selezionatrici ai Granai del popolo vengono fissati i seguenti prezzi:

lire 6.500 al quintale per grani teneri,  
lire 7.000 al quintale per grani duri  
provenienti da partite acquistate e selezionate  
nella stessa provincia di produzione;

lire 7.500 al quintale per grani teneri,  
lire 8.000 al quintale per grani duri  
provenienti da partite importate da altre province.

### Art. 2.

All'atto del conferimento ai Granai del popolo le Ditte selezionatrici conferenti debbono produrre una dichiarazione del locale Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, dalla quale risulti che i quantitativi conferiti sono costituiti effettivamente da residui invenduti di grano da seme selezionato.

Per i residui di grano da seme selezionato importato da altre provincie le Ditte conferenti debbono esibire i documenti di origine al locale Ufficio statistico economico dell'agricoltura che ne rilascia conforme dichiarazione.

### Art. 3.

La differenza tra i prezzi indicati nell'articolo 1 e quelli base di conferimento fissati con la tabella pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1948 per il grano tenero e duro di raccolto 1947 viene assunta a carico dello Stato e sarà liquidata con tutti gli altri oneri derivanti dalla gestione della campagna cerealicola 1947-1948 per l'approvvigionamento e la distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati destinati alla panificazione ed alla pastificazione.

### Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.